

**REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI  
ALLE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D. LGS N. 36/2023 "CODICE  
DEI CONTRATTI PUBBLICI", DELLA ASL N. 5 DI ORISTANO.**

**INDICE**

Art.1 Oggetto e finalità.....	pag. 2
Art.2 Campo di applicazione.....	pag. 2
Art.3 Soggetti interessati.....	pag. 3
Art.4 Costituzione e accantonamento dell'incentivo.....	pag. 3
Art.5 Individuazione e nomina dei soggetti per lo svolgimento delle funzioni tecniche e dei loro collaboratori .....	pag. 5
Art.6 Procedure bandite da una Centrale di Committenza o altro Soggetto Aggregatore.....	pag. 6
Art.7 Modalità e tempistiche di corresponsione dell'incentivo.....	pag. 6
Art.8 Formazione professionale e strumentazione.....	pag. 7
Art.9 Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei tempi o dei costi.....	pag. 7
Art.10 Cause di decadenza dal diritto di percepire l'incentivo.....	pag. 8
Art.11 Applicazione.....	pag. 9
Art.12 Norme finali e transitorie .....	pag. 9

## **ART.1 OGGETTO E FINALITA'**

Il presente regolamento contiene disposizioni in merito all'utilizzo delle risorse previste dall'art. 45 del D. Lgs. N. 36 del 31 marzo 2023, di seguito "Codice", nonché alle modalità e ai criteri di ripartizione delle medesime risorse economiche.

L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a valorizzare le professionalità interne all'amministrazione e, per conseguenza, il mancato ricorso a professionisti esterni.

## **ART.2 CAMPO DI APPLICAZIONE**

La disciplina dell'incentivazione si applica al personale dipendente, a tempo indeterminato e determinato, in servizio presso la ASL n. 5 di Oristano.

Gli incentivi sono riconosciuti per le funzioni/attività tecniche indicate nell'allegato I.10 a cui fa espresso rinvio l'art. 45 comma 2 del Codice:

- 1) programmazione della spesa per investimenti;
- 2) responsabile unico del progetto;
- 3) collaborazione all'attività del Responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
- 4) redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- 5) redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- 6) redazione del progetto esecutivo;
- 7) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- 8) verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- 9) predisposizione dei documenti di gara;
- 10) direzione dei lavori;
- 11) ufficio di direzione dei lavori (Direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- 12) coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- 13) direzione dell'esecuzione;
- 14) collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- 15) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- 16) collaudo tecnico-amministrativo;
- 17) regolare esecuzione;
- 18) verifica di conformità;
- 19) collaudo statico (ove necessario).

La disciplina dell'incentivazione si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione (DEC), così come previsto dall'art. 45 comma 2 del Codice.

Come chiarito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) nei pareri 2721\_2024 e 2723\_2024 la possibilità di incentivare le funzioni tecniche relative a servizi e forniture è limitata ai servizi e forniture di particolare importanza, per i quali deve essere nominato un Direttore dell'Esecuzione (DEC) quale figura diversa dal RUP, così come previsto dal combinato disposto degli artt. 114 c. 8, 31 c. 1 e 32 dell'allegato II.14, del Codice.

In caso di appalti misti, come definiti dall'art. 28 del Codice, si applicano le norme del presente regolamento riferite all'attività prevalente (lavori, servizi o forniture) anche alle altre prestazioni non prevalenti, in quanto compatibili.

Nel caso in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.

In base all'art. 45 comma 1, ultimo periodo, del Codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'art. 17 comma 3 della Legge n. 400/1988, con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al Codice.

A decorrere dalla data di tale abrogazione, per funzioni/attività tecniche si intenderanno quelle che saranno indicate nel decreto sostitutivo.

### **ART. 3 SOGGETTI INTERESSATI**

Sono soggetti interessati all'applicazione della presente disciplina:

– **il Responsabile Unico del Progetto e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate nel precedente art. 2**, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture nel caso in cui è prevista dal Codice la nomina del direttore dell'esecuzione quale figura diversa dal RUP, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria;

– **i collaboratori dei soggetti di cui al precedente punto**, di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie.

Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

Nel rispetto del comma 4 dell'art. 45 del Codice, la ripartizione dell'incentivo di cui al presente regolamento non ricomprende il personale con qualifica dirigenziale, ad eccezione delle procedure per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale degli Investimenti Complementari al PNRR (PNC) per il periodo 2023/2026, in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs n.75/2017 così come previsto dall'art. 8 comma 5 del D.L. 13/2023 convertito in legge n.41/2023.

### **ART. 4 COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DELL'INCENTIVO**

Gli oneri relativi alle funzioni tecniche sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.

La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture posto a base delle procedure di affidamento, al netto dell'Iva.

L'importo dell'accantonamento così calcolato non è soggetto a riduzione in funzione del ribasso d'asta offerto in sede di gara o di negoziazione.

Gli stanziamenti previsti per gli oneri relativi alle funzioni tecniche sono graduati sull'importo a base della procedura di affidamento, secondo la seguente tabella A):

Tabella A) Lavori, servizi e forniture	
Fasce di importo	Percentuale da applicare
Zero - € 1.000.000	2%
€ 1.000.001 - € 3.000.000	1,80%
€ 3.000.001 - € 5.000.000	1,60%
sopra € 5.000.001	1,40%

Il calcolo dovrà essere fatto in maniera progressiva e quindi come somma delle cifre derivanti dall'applicazione dell'aliquota prevista per ogni fascia e non applicando la percentuale relativa all'intero importo se quest'ultimo risulta eccedente la fascia di importo.

Le somme occorrenti per la corresponsione degli incentivi devono essere previste all'interno del quadro economico relativo all'affidamento, accantonate nella sezione "somme a disposizione della stazione appaltante" alla voce "incentivi alle funzioni tecniche ex art. 45 del D. Lgs n. 36/2023".

L'incentivo relativo alle funzioni tecniche è così ripartito:

- la quota del 80% tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'art.45 del Codice e all'art.3 del presente Regolamento;
- la quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata, che viene incrementata dalle quote dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del Dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4 dell'Art. 45 del Codice.

Con le risorse riferite alla percentuale del 20% la ASL acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare, come riportato nei commi 6 e 7 dell'art 45 del Codice:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata:

- per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

Gli importi degli incentivi per le funzioni tecniche sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, come indicato nel comma 3 dell'art. 45 del Codice.

L'erogazione degli incentivi è subordinata all'adozione dell'atto formale di affidamento/aggiudicazione della procedura.

Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei Contratti a termini dell'art. 56;
- c) i lavori in amministrazione diretta.

Nell'ipotesi in cui l'affidamento preveda opzioni (di proroga, di rinnovo, di estensione), l'accantonamento relativo a queste, non previsto nel quadro economico originario, dovrà essere riaggiornato in caso di effettivo esercizio dell'opzione. Analogamente, qualora durante il periodo di efficacia del contratto dovessero esservi apportate modificazioni ai sensi dell'art. 120 del Codice, che comportino aumento dei servizi, forniture, lavori, sull'aumento dovrà essere stanziata l'integrazione dell'accantonamento, che avrà effetto

“ex tunc” su tutte le attività, tenendo conto delle graduazioni sul valore totale previste dalle tabelle allegate.

## **ART. 5 INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEI SOGGETTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI TECNICHE E DEI LORO COLLABORATORI**

Le attività indicate nel comma 2 dell'art.45 del Codice, sono riportate nelle tabelle B1-Lavori e B2-Servizi e Forniture, allegate al presente regolamento;  
Per ciascuna attività è prevista la relativa quota percentuale di ripartizione e la suddivisione tra il Titolare della Attività ed i suoi collaboratori, in coerenza con il comma 3 dell'art.45 del Codice; ove vengano individuati diversi nominativi per la specifica attività la quota viene tra loro suddivisa sulla base dell'effettivo contributo reso.

Su richiesta del RUP vengono individuati e nominati formalmente da parte del Direttore della Struttura Aziendale competente per la realizzazione dell'intervento (lavori o servizi e forniture) i Titolari delle Attività indicate nel comma 2 dell'art. 45 del Codice e i loro collaboratori, ove previsti.

Nella scelta e nomina dei soggetti per lo svolgimento delle funzioni si deve comunque tenere conto:

- a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
- b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
- c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
- d) dei criteri di rotazione che dovranno assicurare il coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto;
- e) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.

L'atto di individuazione deve riportare espressamente le funzioni/attività in capo ai singoli dipendenti individuati.

Ove le attività previste a carico dei collaboratori vengano espletate direttamente dal Titolare dell'attività, a questo compete anche la relativa quota prevista per i collaboratori. Nelle tabelle B1-Lavori e B2-Servizi e Forniture sono indicati i criteri di ribaltamento e le relative quote di spettanza, per ciascuna fase e attività.

Qualora la prestazione inerente il lavoro, servizio o fornitura venga affidata parte al personale interno della Stazione Appaltante e parte a professionisti esterni la quota parte dell'incentivo corrispondente a tali prestazioni, non svolte dai dipendenti, incrementa la quota del 20%, come previsto dall'art. 45 comma 5 del Codice.

L'incarico di RUP è conferito anche quando si ricorra a sistemi di acquisto e di negoziazione delle Centrali di Committenza e a gare centralizzate tramite Azienda capofila, nelle forme, nei modi e dai soggetti previsti dall'ordinamento. In tali casi il Direttore della Struttura Aziendale competente per la realizzazione dell'intervento individuerà un RUP di esecuzione dello stesso che parteciperà alla corresponsione degli incentivi in funzione delle attività di competenza.

I dipendenti della ASL di Oristano, che abbiano formalmente collaborato con i RUP di ARES o di altre ASL del Sistema Sanitario Regionale (SSR) nello svolgimento in una o più delle attività indicate al precedente art.2 del Regolamento possono essere inclusi nei provvedimenti di liquidazione degli incentivi delle altre Aziende del SSR inclusa ARES Sardegna, se preventivamente autorizzati dalle aziende coinvolte.

In questo caso i compensi sono trasferiti dall'Azienda beneficiaria della prestazione all'Azienda di appartenenza del personale che ha svolto le prestazioni, al fine del relativo pagamento.

Il compenso percepito rientra sempre nei limiti di cui all'art. 45 comma 4 del Codice.

Eventuali integrazioni/variazioni della composizione del gruppo di soggetti individuati come Titolari delle Attività ovvero Collaboratori, durante la realizzazione degli interventi, dovranno essere formalizzate con le stesse modalità e potranno avere effetto sulla ripartizione degli incentivi esclusivamente per le parti di attività realizzate successivamente a tale integrazione/variazione.

## **ART.6 PROCEDURE BANDITE DA UNA CENTRALE DI COMMITTENZA O ALTRO SOGGETTO AGGREGATORE**

Quando l'ASL n. 5 di Oristano aderisce ad uno strumento di acquisto o di negoziazione (Accordi Quadro, Sistemi Dinamici di Acquisizione, Convenzioni o altri così come definiti dall'art. 3, lettere cc e dd, dell'Allegato I.1 del Codice) predisposto da una Centrale di Committenza o altro Soggetto Aggregatore può destinare, anche su richiesta di queste ultime, quota parte delle risorse finanziarie di cui al comma 2 dell'art. 45 del Codice nella misura massima di un quarto (pari al 25%) ai dipendenti di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte, come espressamente disposto nel comma 8 del citato articolo.

Le risorse per la corresponsione degli incentivi al personale della Centrale di Committenza, entro il limite di cui sopra, sono individuate negli stanziamenti del quadro economico relativo di ogni singola procedura/appalto specifico/contratto attuativo.

In questo caso l'accantonamento di cui comma 2 dell'art. 45 del Codice viene destinato nella misura di un quarto alla Centrale di Committenza, comprensiva delle due componenti, restando a disposizione della ASL Oristano nella misura di tre quarti, come di seguito:

- quota accantonamento del 60% (tre quarti di 80%) per la ripartizione in favore del personale dell'ASL di Oristano, secondo le tabelle B1-Lavori e B2-Servizi e Forniture;
- quota accantonamento del 15% (tre quarti di 20%) la quota ASL Oristano da destinare alle finalità di cui al comma 5 dell'art.45 del Codice.

## **ART. 7 MODALITÀ' E TEMPISTICHE DI CORRESPONSIONE DELL'INCENTIVO**

La corresponsione dell'incentivo è disposta, su proposta del RUP, dal Direttore della Struttura competente a porre in essere la procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture, nel rispetto delle fasce di importo indicate nelle tabelle A), delle percentuali e della distribuzione temporale delle quote di erogazione indicate nelle tabelle B1-Lavori, B2- Servizi e Forniture e C-Distribuzione temporale, allegate al presente regolamento.

Il mancato avvio dei lavori o dei servizi o la mancata acquisizione delle forniture non preclude l'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle attività eseguite, a condizione che si sia pervenuti all'affidamento/aggiudicazione e che il mancato avvio o la mancata acquisizione non sia imputabile, in tutto o in parte, a evento doloso o colposo dei soggetti che hanno svolto le attività prodromiche, oggetto dell'incentivo.

La ripartizione dell'incentivo effettuata ex ante e l'attribuzione delle Attività nel ruolo di Titolare ovvero collaboratore non costituisce titolo per l'effettiva corresponsione dell'incentivo che risulta subordinata alla preventiva valutazione, da parte del RUP dell'intervento, dell'effettivo svolgimento delle attività relative alle funzioni tecniche attribuite.

L'autorizzazione alla liquidazione rimane comunque in capo al Responsabile / Direttore della Struttura titolare dell'intervento cui si riferiscono gli incentivi.

È pertanto esplicitamente vietata la corresponsione di incentivi per parti del procedimento ancora da svolgere in quanto il RUP potrà proporre alla liquidazione solo attività effettivamente svolte.

La prima corresponsione dell'incentivo ha luogo successivamente alla adozione formale del provvedimento di affidamento/aggiudicazione, in relazione alle attività già espletate, con atto del Responsabile/Direttore della struttura titolare dell'intervento che effettua la liquidazione su proposta del RUP; in quel momento si liquidano tutte le attività svolte fino ad allora, in base alle attività effettivamente espletate da ciascun attore del processo, nel rispetto di quanto indicato nelle allegate tabelle B1 e B2 e C).

L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. L'eventuale liquidazione di incentivi per la parte eccedente il 100% del trattamento economico complessivo annuo lordo si considera a tutti gli effetti nulla, nel rispetto del comma 4 dell'art. 45 del Codice. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5 dell'art.45 del Codice;

Tale limite, ai sensi dello stesso comma 4 dell'art.45 del Codice, può essere aumentato del 15% dall'Amministrazione qualora gli appalti siano effettuati integralmente attraverso piattaforme informatiche, intendendo per essi quegli appalti in cui tutte le fasi della gara oggetto di incentivo sono totalmente gestite attraverso piattaforme informatiche dalla progettazione, alla raccolta del fabbisogno, compresa l'aggiudicazione e i controlli, e tutte le fasi del c.d. ciclo passivo (ordine elettronico NSO, ricezione documenti di trasporto e verifica fornitura/prestazione, liquidazione e pagamento fatture).

## **ART. 8 FORMAZIONE PROFESSIONALE E STRUMENTAZIONE**

Per i soggetti di cui al precedente art. 3, la ASL Oristano promuove, ai sensi dell'art. 15 comma 7 del Codice, l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc. e garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.

I Direttori delle Strutture coinvolte comunicano annualmente alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti, nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del Codice

## **ART. 9 RIDUZIONE DELL'INCENTIVO IN CASO DI INCREMENTI DEI TEMPI O DEI COSTI**

Fatte salve eventuali responsabilità personali che, in base alla normativa vigente applicabile, possano determinare l'esclusione dalla ripartizione dell'accantonamento, per ogni opera o lavoro l'importo dell'incentivo è soggetto a riduzione a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, ai sensi del comma 3 dell'art. 45 del Codice.

L'accertamento consiste nella verifica che tutte le funzioni/attività tecniche, oggetto di incentivazione ai sensi dell'allegato I.10 del Codice, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 120 e 121 del Codice

Fermo restando quanto sopra, l'incentivo da erogare per la specifica attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi, imputabili ai dipendenti, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza delle attività.

Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo rispetto ai termini previsti dal Codice per le attività della specifica fase, ove previsti, e al cronoprogramma dell'esecuzione contrattuale, con le seguenti proporzioni:

aumento sino al 10% dei tempi:	riduzione del 5 %
aumento tra l'11% ed il 30%:	riduzione del 10%
aumento tra il 31 % e il 50%:	riduzione del 30 %
aumento oltre il 50%:	riduzione del 50%

Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'art. 121 del Codice.

## **ART.10 CAUSE DI DECADENZA DAL DIRITTO A PERCEPIRE L'INCENTIVO**

Non può essere disposto il pagamento di prestazioni a gravare sull'accantonamento nei casi in cui:

- per il dipendente sia in corso una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del C. P. P., per uno dei reati tra quelli previsti dall'art. 94, del Codice, in quanto possibile, ed in relazione alla procedura d'acquisizione di che trattasi;
- sia accertato che il dipendente, per dolo o colpa grave, abbia commesso azioni che abbiano cagionato interruzioni, revoca, annullamento, recesso o risoluzione del contratto d'appalto o della procedura in corso d'aggiudicazione, o, in relazione ad essa, abbiano cagionato danno, anche d'immagine, all'Azienda, accertato con ogni mezzo.

Nel caso in cui alcune prestazioni siano state pagate a gravare sull'accantonamento, prima dell'accertamento dell'evento ascrivibile al dolo o colpa grave del dipendente che ne avrebbe impedito il pagamento, la relativa somma è recuperata sui pagamenti successivi o, qualora il rapporto di lavoro non sia più in corso, in ogni altro modo consentito dall'ordinamento.

Qualora si ipotizzi la possibilità del verificarsi di un caso tra quelli previsti dalle ipotesi precedentemente elencate, la Direzione aziendale, di norma su proposta del



direttore/responsabile della struttura competente a porre in essere la procedura d'acquisizione o di altro responsabile di struttura cui sia assegnato il dipendente, se diverso, può disporre la sospensione dei pagamenti fino alla conclusione degli accertamenti/processi (in sede penale o amministrativa o civile o contabile).

## **ART. 11 APPLICAZIONE**

La presente disciplina si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente alla entrata in vigore della stessa.

Rientrano comunque nell'ambito di applicazione della presente disciplina, anche nelle more della sua approvazione, gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa a far data dal 1° luglio 2023, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

## **ART. 12 NORME FINALI E TRANSITORIE**

Il presente regolamento si applica a far data dalla pubblicazione della deliberazione del Direttore Generale della ASL di Oristano che lo approva.

Le procedure di gara avviate in vigore del precedente Codice saranno regolamentate, per competenza di applicazione, ai sensi del precedente Regolamento approvato con la Delibera ATS n. 250 del 31/03/2021, recepito con Deliberazione del Direttore Generale della ASL di Oristano n. 115 del 19/04/2022 con la quale sono stati recepiti i Regolamenti a suo tempo vigenti in ATS Sardegna al fine di garantire la continuità di tutti i servizi sanitari e amministrativi e la piena e corretta gestione delle attività aziendali.

Ai sensi dell'art 5 comma 10 del Decreto Legge n. 121/2021 convertito in Legge n. 156/2021 sono incentivabili tutti gli interventi avviati successivamente alla data di entrata in vigore del D. Lgs n. 50/2016 (18 aprile 2016), anche se eseguiti prima dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 113 del citato D. Lgs n. 50/2016 a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

Qualora disposizioni legislative sopravvenute modifichino il quadro normativo di riferimento posto alla base del presente regolamento, esso dovrà considerarsi automaticamente modificato in conformità alle nuove norme, se esse risultino automaticamente applicabili (aggiornamento dinamico).

\*\*\*\*\*

TABELLA B1	LAVORI (PERCENTUALE DA APPLICARE SULL'IMPORTO POSTO A BASE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO)			
	Attività tecniche a caricodegli stanziamenti previsti per le singole procedure (ALLEGATO I.10 del Codice)	Ruolo titolare attività e attività dei collaboratori	% del totale del fondo da distribuire tra i dipendenti	
Procedure autonome			Adesione a iniziative di Centrale di Committenza /Soggetto aggregatore	Scomposizione percentuale della quota tra le varie attività
		80%	60%	
Programmazione della spesa per gli investimenti	responsabile del procedimento per la fase di programmazione (in assenza la relativa quota spetta al RUP)	2%	2%	65%
	collaborazione all'attività del responsabile del procedimento per la fase di programmazione (in assenza la relativa quota spetta ai collaboratori del RUP) *			35%
Responsabile unico del progetto	responsabile unico del progetto (RUP)	25%	10%	55%
	collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto: responsabili e addetti alla gestione tecnica dell'intervento (in assenza la relativa quota spetta al RUP) *			25%
	collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto: responsabili e addetti alla gestione amministrativa dell'intervento (in assenza la relativa quota spetta al RUP) *			20%
Progettazione	responsabile del procedimento per la fase di progettazione (in assenza la relativa quota spetta al RUP)	13%	10%	15%
	collaborazione all'attività del responsabile del procedimento per la fase di progettazione (in assenza la relativa quota spetta ai collaboratori tecnici del RUP) *			5%
	redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali *			5%
	redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica *			20%
	redazione del progetto esecutivo *			40%
	coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione *			15%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	soggetti incaricati della verifica del progetto ai fini della sua validazione (in assenza la relativa quota spetta al RUP) *	4%	4%	100%
Predisposizione dei documenti di gara	responsabile del procedimento per la fase di affidamento (in assenza la relativa quota spetta al RUP)	12%	0%	65%
	collaborazione all'attività del responsabile del procedimento per la fase di affidamento (in assenza la relativa quota spetta ai collaboratori amministrativi del RUP) *			35%
Fase di esecuzione	responsabile del procedimento per la fase di esecuzione (in assenza la relativa quota spetta al RUP)	8%	10%	65%
	collaborazione all'attività del responsabile del procedimento per la fase di esecuzione (in assenza la relativa quota spetta ai collaboratori tecnici e amministrativi del RUP) *			35%
	direttore dell'esecuzione dei lavori	12%	18%	50%
	collaboratori incaricati con funzioni di direttore/i operativo, ispettore/i di cantiere (in assenza la relativa quota spetta al Direttore dei lavori) *			15%
	coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione			35%
Collaudo tecnico amministrativo, regolare esecuzione, collaudo statico	collaudo tecnico amministrativo / certificazione della regolare esecuzione	4%	6%	90%
	collaudo statico (ove necessario)			10%
Totale		80%	60%	

\*Nel caso in cui l'attività sia svolta da più dipendenti la quota sarà suddivisa sulla base dell'effettivo contributo reso

TABELLA B2	SERVIZI E FORNITURE (PERCENTUALE DA APPLICARE SULL'IMPORTO POSTO A BASE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO)			
	Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure (ALLEGATO I.10 del Codice)	Ruolo titolare attività e attività dei collaboratori	% del totale del fondo da distribuire tra i dipendenti	
Procedure autonome			Adesione a iniziative di Centrale di Committenza /Soggetto aggregatore	Scomposizione percentuale della quota tra le varie attività
		80%	60%	
Programmazione della spesa per gli investimenti	responsabile del procedimento per la fase di programmazione (in assenza la relativa quota spetta al RUP)	5%	4%	65%
	collaborazione all'attività del responsabile del procedimento per la fase di programmazione (in assenza la relativa quota spetta ai collaboratori del RUP) *			35%
Responsabile unico del progetto	responsabile unico del progetto (RUP)	20%	11%	60%
	collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto: responsabili e addetti alla gestione tecnica e amministrativa dell'intervento (in assenza la relativa quota spetta al RUP)*			40%
Progettazione	responsabile del procedimento per la fase di progettazione (in assenza la relativa quota spetta al RUP)	12%	7%	40%
	collaborazione all'attività del responsabile del procedimento per la fase di progettazione (in assenza la relativa quota spetta ai collaboratori del RUP) *			10%
	redazione del progetto / relazione descrittiva / capitolato *			50%
Predisposizione dei documenti di gara	responsabile del procedimento per la fase di affidamento (in assenza la relativa quota spetta al RUP)	10%	0%	65%
	collaborazione all'attività del responsabile del procedimento per la fase di affidamento (in assenza la relativa quota spetta ai collaboratori del RUP) *			35%
Fase di esecuzione	responsabile del procedimento per la fase di esecuzione (in assenza la relativa quota spetta al RUP)	15%	15%	65%
	collaborazione all'attività del responsabile del procedimento per la fase di esecuzione (in assenza la relativa quota spetta ai collaboratori del RUP) *			35%
	direttore dell'esecuzione del contratto	15%	20%	65%
	collaboratori del direttore dell'esecuzione (in assenza la relativa quota spetta al Direttore dell'esecuzione) *			35%
Verifica di conformità, certificato di regolare esecuzione	verifica di conformità / certificazione della regolare esecuzione	3%	3%	100%
Totale		80%	60%	

\*Nel caso in cui l'attività sia svolta da più dipendenti la quota sarà suddivisa sulla base dell'effettivo contributo reso

TABELLA C	DISTRIBUZIONE TEMPORALE DELLE QUOTE DI EROGAZIONE DELL'INCENTIVO				
Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure (ALLEGATO I.10 del Codice)	Affidamento / Aggiudicazione	Esecuzione (in proporzione al SAL / fornitura o servizi affidati)	Collaudo tecnico amministrativo / regolare esecuzione / collaudo statico / verifica di conformità	Conclusione	Totale
Programmazione della spesa per gli investimenti	100%				100%
Responsabile unico del progetto (senza Centrale di Committenza)	50%	40%		10%	100%
Responsabile unico del progetto (con Centrale di Committenza)	20%	70%		10%	100%
Progettazione	100%				100%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	100%				100%
Predisposizione dei documenti di gara	100%				100%
Fase di esecuzione		90%		10%	100%
Collaudo tecnico amministrativo, regolare esecuzione, collaudo statico, verifica di conformità			100%		100%